DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, GESTIONE, SOCIETÀ E ISTITUZIONI REGOLAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO IL 9 LUGLIO 2014

ART. l Finalità

- 1. Il Dipartimento garantisce a tutti i suoi membri l'esercizio effettivo della libertà di ricerca negli ambiti disciplinari coerenti con il progetto istitutivo del Dipartimento.
- 2. Il presente Regolamento ha lo scopo di fornire criteri e modalità procedurali finalizzati a distribuire le risorse finanziarie disponibili, secondo i criteri e gli intenti generali definiti dai commi 2 e 3 dell'art. 13 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento.
- 3. Il Dipartimento destina una parte delle risorse disponibili al sostegno della ricerca indipendentemente dalla valutazione dei risultati individuali (risorse di base), e la rimanente parte (contributi premiali) sulla base dei risultati delle valutazioni individuali desunte dalla valutazione della qualità della ricerca condotta dall'ANVUR, dalla valutazione delle attività svolte nel periodo successivo all'ultima esercizio dell'ANVUR, nonché dal curriculum vitae degli istanti. Tali informazioni sono fornite dagli istanti all'atto della trasmissione delle rispettive richieste al Dipartimento.

ART. 2

Commissione permanente per la ricerca

- 1. Il Dipartimento si avvale del supporto della Commissione permanente per la ricerca (art. 13, comma 4 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento) per istruire le procedure necessarie all'attuazione delle finalità di cui all'art.1 e per proporre la distribuzione delle risorse alla Giunta di Dipartimento.
- 2. La Commissione, nell'espletamento del suo lavoro istruttorio, rispetta le finalità di cui all'art. 1 e applica i criteri definiti dal presente Regolamento.

ART. 3

Attività oggetto di finanziamento

- 1. Il presente Regolamento si applica alle attività di ricerca rientranti nei seguenti ambiti:
- a) pubblicazioni scientifiche (articoli su rivista, monografie, capitoli di libro) (artt. 5, 6, 7);
- b) missioni finalizzate alla partecipazione a convegni e conferenze in Italia e all'estero (art. 8):
- c) organizzazione di convegni scientifici in sede (art. 10);
- d) spese sostenute per la raccolta di informazioni sul campo o l'acquisto di basi di dati (art. 8) Relativamente alle pubblicazioni scientifiche, la distribuzione delle risorse non è condizionata da criteri di priorità fra le diverse tipologie ammesse, ma avviene esclusivamente sulla base dei criteri di cui ai successivi articoli 5, 6, 7 e 9 ed all'interno dell'ammontare complessivo delle risorse programmate per tale finalità dal Consiglio di Dipartimento, come precisato nel comma 2, ed eventualmente aggiornato annualmente (art. 11).
- 2. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate al sostegno delle attività di cui al comma 1 è definito, su proposta del Direttore, dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle disponibilità del budget economico e viene attinto dai fondi a disposizione del Dipartimento

non vincolati a specifici progetti di ricerca individuali ed entro i limiti complessivi disposti dalla normativa vigente .

3. Ogni altra decisione relativa alla destinazione di risorse per finalità di ricerca scientifica non rientranti in quelle di cui al comma 1 è demandata a specifica deliberazione del Consiglio di Dipartimento.

ART. 4 Esame delle richieste

- 1. La Commissione, su mandato del Consiglio di Dipartimento e nell'ambito dei capitoli di spesa da esso programmati per le diverse attività di cui all'art.3, avvalendosi del supporto tecnico della Segreteria Amministrativa del Dipartimento, raccoglie periodicamente le richieste di finanziamento dei suoi membri e procede all'esame ed alla predisposizione delle proposte da sottoporre alla Giunta di Dipartimento.
- 2. La Commissione permanente si riunisce su convocazione del Presidente, anche in modalità telematica, assume le proprie deliberazioni propositive a maggioranza assoluta di suoi componenti e le trasmette al Direttore del Dipartimento.
- 3. La Segreteria Amministrativa fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per l'aggiornamento continuativo della distribuzione delle risorse deliberate dalla Giunta di Dipartimento, anche al fine di tenere sotto controllo il raggiungimento di eventuali tetti massimi individuali di finanziamento.

ART. 5

Criteri per l'attribuzione delle risorse di base per le pubblicazioni (articoli su riviste con valutazione esterna anonima)

- 1. La distribuzione delle risorse di base (indipendenti da valutazioni premiali) per la pubblicazione di articoli su riviste con valutazione esterna anonima è fissata in un importo annuo pari a €500,00 (incluse le eventuali risorse erogate per la pubblicazione di capitoli di libro e articoli su riviste senza valutazione esterna anonima, di cui al successivo Art. 6).
- 2. La distribuzione delle risorse di base per la voce di cui al comma 1 per **copy editing o traduzione** è limitata a un tetto massimo pari al 40% del preventivo.

ART. 6

Criteri per l'attribuzione delle risorse di base per le pubblicazioni (capitoli di libro e articoli su riviste senza valutazione esterna anonima)

- 1. La distribuzione delle risorse di base (indipendenti da valutazioni premiali) per la pubblicazione di capitoli di libro è fissata in un importo annuo pari a €500,00 (incluse le eventuali risorse erogate per la pubblicazione di articoli su riviste con valutazione esterna anonima, di cui al precedente Art. 5).
- 2. La distribuzione delle risorse di base per la voce di cui al comma 1 possono unicamente riferirsi alle spese di **copy editing o traduzione** e sono limitate a un tetto massimo pari al 40% del preventivo.

ART. 7

Criteri per l'attribuzione delle risorse di base per le pubblicazioni (monografie)

- 1. La distribuzione delle risorse di base (indipendenti da valutazioni premiali) relative alla pubblicazione di monografie è fissata in un importo pari al 40% del preventivo proposto dal docente entro il tetto massimo pari a €1.000,00.
- 2 Le risorse di base destinate alle pubblicazioni monografiche possono essere destinate, a

discrezione del beneficiario, sia al sostenimento di spese tipografiche editoriali sia al sostenimento di spese di traduzione o copy editing dell'opera.

ART. 8

Criteri per l'attribuzione delle "risorse di base" per le missioni e per le spese sostenute per la raccolta di informazioni sul campo o l'acquisto di basi di dati

- 1. La distribuzione delle "risorse di base" (indipendenti da valutazioni premiali) per le missioni avviene secondo i criteri appresso specificati, e **limitatamente ad una sola missione/anno:**
- a) per le partecipazioni a missioni in Italia senza presentazione di una relazione: tetto massimo per missione pari ad €200,00.
- b) per la partecipazione a missioni in Italia con la presentazione di una relazione: tetto massimo per missione pari ad €300,00.
- c) per la partecipazioni a missioni all'estero senza presentazione di una relazione: tetto massimo per missione pari ad €200,00.
- d) per la partecipazione a missioni in Europa con la presentazione di una relazione: tetto massimo individuale per missione pari ad €600,00.
- e) per la partecipazione a missioni al di là dei confini dell'Unione Europea con la presentazione di una relazione: tetto massimo individuale per missione pari ad €800,00.
- 2. In alternativa al rimborso delle spese per missioni di cui al comma 1 il ricercatore può richiedere il rimborso di spese sostenute per la raccolta di informazioni sul campo o l'acquisto di basi di dati utili alla realizzazione di ricerche in corso, per un importo "base" (indipendente da valutazioni premiali) fino a € 400,00. Tale importo può essere eventualmente integrato, su istanza del richiedente, da contributo premiale secondo i criteri di cui all'art. 9, fino ad un importo massimo di €1.080,00. Il richiedente dovrà allegare all'istanza una relazione dettagliata circa il programma di ricerca in corso nonché la motivazione e la tipologia di spesa di cui richiede il rimborso. In ogni caso il richiedente rinuncia al rimborso delle spese per missioni di cui al comma 1.

ART. 9

Criteri per l'attribuzione dei contributi premiali.

1. La distribuzione dei contributi premiali per l'attività di ricerca avviene in accordo a tre criteri: a) valutazione della qualità della ricerca, così come riportata dall'ANVUR; b) valutazione della qualità della ricerca nel periodo successivo all'ultima valutazione pubblicata dall'ANVUR; c) curriculum vitae degli istanti degli ultimi cinque anni. I contributi premiali non si applicano al finanziamento di missioni in Italia o all'estero per partecipazione a convegni senza presentazione di paper.

2. I contributi premiali sono costituiti da indicatori incrementali rispetto al contributo base, secondo i seguenti criteri.

- **A)** Per la valutazione della qualità della ricerca, così come riportata dall'ANVUR (ultima valutazione "VQR" disponibile), si attribuisce un indicatore incrementale pari a 1,0 se si sia conseguito almeno n.1 giudizio "eccellente" (e.g., l'importo di € 500 previsto al precedente Art. 5 viene raddoppiato a €1.000); il valore pari a 0,8 a n. 2 giudizi pari almeno a "buono" (e.g., l'importo di €500 previsto al precedente Art. 5 viene aumentato a €850 = 500 + 0,8 x 500); il valore pari a 0,4 per n. 1 giudizio pari a "buono". Tali valori **non sono** cumulabili tra loro, ma sono cumulabili rispetto a quelli dei successivi punti B e C.
- **B)** Per la valutazione della qualità della ricerca nel triennio successivo alla suddetta valutazione, si attribuisce un indicatore incrementale pari a 0,5 per la pubblicazione di almeno un articolo su rivista di fascia "A"; il valore pari a 0,2 per la pubblicazione di almeno un articolo su rivista scientifica o capitolo di libro con ISBN; il valore pari a 0,4

per la pubblicazione di una monografia scientifica. Tali valori **non sono** cumulabili tra loro, ma sono cumulabili rispetto a quelli del precedente punto A e del successivo punto C

- B) Per la valutazione della qualità della ricerca nel triennio successivo alla suddetta valutazione, si stabilisce quanto segue:
- B.1) Per i docenti afferenti alle aree scientifiche 11, 12 e 14 e per gli storici dell'area 13, si attribuisce un indicatore incrementale pari a 0,5 per la pubblicazione di una monografia scientifica; il valore pari a 0,4 per la pubblicazione di un articolo su rivista di fascia "A"; il valore pari a 0,2 per la pubblicazione di un articolo su rivista scientifica o capitolo di libro con ISBN, o pari a 0,3 se indicizzato SCOPUS o Isi-Web of Science;
- B.2) Per tutti gli altri docenti si attribuisce un indicatore incrementale pari a 0,5 per la pubblicazione di almeno un articolo su rivista di fascia "A"; il valore pari a 0,2, per la pubblicazione di almeno un articolo su rivista scientifica o capitolo di libro con ISBN, o pari a 0,3 se indicizzato SCOPUS o Isi-Web of Science; il valore pari a 0,4 per la pubblicazione di una monografia scientifica.

Tali valori **non sono** cumulabili tra loro, ma sono cumulabili rispetto a quelli del precedente punto A e del successivo punto C.

- C) Per il curriculum vitae degli ultimi cinque anni si attribuisce un indicatore incrementale di 0,1 per il coordinamento o la partecipazione come componente ad almeno n. 1 progetto di ricerca su bando competitivo con fondi esterni all'Ateneo; il valore di 0,1 per la partecipazione ad almeno n.1 Comitato Scientifico di rivista scientifica o di collana editoriale. Tali valori **sono** cumulabili tra loro e rispetto a quelli dei precedenti punti A e B.
- 3. La somma dei contributi di base e premiali complessivi erogati annualmente a ciascun membro del Dipartimento per le **pubblicazioni** non può comunque superare il tetto massimo di €3.000,00.
- 4. La somma dei contributi di base e premiali complessivi erogati annualmente a ciascun membro del Dipartimento per le **missioni** non può superare il tetto massimo di €3.000,00 complessivi. Per ciascuna missione si applicano inoltre i seguenti tetti comprensivi degli eventuali contributi premiali: € 810,00 per ciascuna missione in Italia; € 1.650,00 per ciascuna missione in Europa; € 2.160,00 per ciascuna missione al di là dei confini dell'Unione Europea.

ART. 10

Criteri per l'attribuzione delle risorse di base per i convegni in sede

1. La Commissione propone la distribuzione delle risorse di base entro un tetto massimo individuale pari a Euro 500,00 per l'organizzazione dei convegni in sede.

L'autorizzazione al finanziamento è deliberata dalla Giunta del Dipartimento. Per preventivi superiori all'importo di Euro 500,00 la decisione, previa istanza del docente interessato, è demandata all'esame del Consiglio di Dipartimento.

ART. 11 Criteri per la liquidazione delle spese

- 1. Dopo l'approvazione delle richieste, gli istanti dovranno rispettare le procedure amministrative previste per ciascuna tipologia di spesa.
- 2. Il Dipartimento liquida le spese documentate, entro gli importi massimi concessi.

ART. 12 Criteri di competenza e modifiche al Regolamento

- 1. La Commissione permanente per la Ricerca, prima della raccolta delle istanze, rivede annualmente gli importi relativi ai contributi base e ai tetti massimi annuali stabiliti dal presente regolamento e propone al Consiglio di Dipartimento, motivandole opportunamente, eventuali modifiche.
- 2. Ogni modifica al presente Regolamento deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento e viene applicata a partire dall'esercizio di gestione successivo.

ART. 13

Disposizioni transitorie

Nel corso dell'esercizio 2014 il Direttore del Dipartimento propone al Consiglio di Dipartimento gli importi, a valere sul budget di Dipartimento 2014, da destinare, in applicazione del presente Regolamento, ai capitoli relativi a: finanziamento per pubblicazioni, finanziamento per missioni, finanziamento per convegni in sede.